

▼ **B**

ALLEGATO X

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

Le zone protette elencate nella quarta colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

▼ **M4**

a) l'intero territorio dello Stato membro ⁽¹⁾ elencato;

▼ **B**

b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
1.	Macchine agricole usate	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Le macchine: a) se portate in luoghi di produzione, dove sono coltivate barbabietole, sono state pulite e sono state liberate da terra e frammenti di piante; oppure b) provengono da una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
2.	Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Dichiarazione ufficiale che la terra o i residui: a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV, oppure b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto, oppure c) provengono da piante di <i>Beta vulgaris</i> coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
3.	Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Dichiarazione ufficiale che gli alveari: a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure ► M14 ◀ c) sono originari di una zona protetta tra quelle elencate nella colonna di destra, oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima dello spostamento.	a) Estonia b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] c) Francia (Corsica) d) Irlanda (eccetto la città di Galway) ► M14 e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevicchio nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquafredda sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
				San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Aziano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valleggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)] ◀ f) Lettonia ► M6 g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas) ► M14 ————— ◀ ◀ j) Finlandia ► M4 ————— ◀

▼ B▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
3.1	Piante di specie erbacee, da impianto, eccetto bulbi, corni, piante della famiglia Graminacee, rizomi, semi e tuberi	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) non sono stati osservati indizi di <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti lo spostamento da tale luogo di produzione, oppure c) immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state oggetto di ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			d) le piante derivano da materiale vegetale esente da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sono coltivate in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); e sono spedite in contenitori trasparenti in condizioni sterili.	

▼ **B**

4.	Piante di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., eccetto quelle di cui al punto 5 del presente allegato e quelle destinate all'alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., eccetto piante da impianto	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 ► M9 0706 90 10 ◀ ex 0706 90 90	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra, oppure b) dichiarazione ufficiale che le piante sono destinate alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
5.	Piante di <i>Beta vulgaris</i> L., destinate alla trasformazione industriale	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono trasportate in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV e sono destinate ad essere consegnate ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, oppure b) sono state coltivate in una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
6.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona in cui Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) è notoriamente assente; oppure b) sono stati coltivati in un terreno o substrato colturale costituito da terra notoriamente esente da BNYVV o sottoposta a prove ufficiali con metodi adeguati e risultata esente da BNYVV; oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
7.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli di cui al punto 6 del presente allegato.	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra; oppure b) dichiarazione ufficiale che i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
8.	Piante da impianto di <i>Beta vulgaris</i> L., eccetto le sementi	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) i) sono state sottoposte singolarmente a prove ufficiali e sono risultate esenti da BNYVV; oppure ii) sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui ai punti 33 e 34 del presente allegato e	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			— coltivate in zone in cui BNYVV è notoriamente assente, oppure — coltivate su un terreno o substrato culturale sottoposto a prove ufficiali con metodi adeguati e risultato esente da BNYVV, e — sottoposte a campionamento e risultate esenti da BNYVV in seguito all'esame del campione; e b) la detenzione del materiale di tali piante è stata notificata dalla rispettiva organizzazione o organismo di ricerca.	
9.	Piante e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Ame-lanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., eccetto frutti e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Ove opportuno, dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione; oppure b) le piante sono originarie di zone indenni dell'Unione o di paesi terzi istituite in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione; oppure ►M14 ◀	a) Estonia b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] c) Francia (Corsica) d) Irlanda (eccetto la città di Galway)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			d) le piante sono state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: i) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> a partire dalle piante ivi coltivate; ii) ufficialmente approvato, come la «zona cuscinetto», prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di piante nel rispetto delle prescrizioni stabilite al presente punto; iii) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 m, è risultato indenne da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:	► M14 e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Aziano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			— due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta nel periodo da giugno ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre; e — una volta nella suddetta zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e iv) sul quale le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.	Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valleggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)] ◀ f) Lettonia ► M6 g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas) ► M14 ————— ◀ ◀ j) Finlandia ► M4 ————— ◀
10.	Piante di <i>Vitis</i> L., eccetto i frutti e le sementi	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per garantire l'assenza di <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (e certificato dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificato in via ufficiale alla Commissione).	a) Cipro

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
11.	Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> non è notoriamente presente, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> , istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) provengono in linea diretta da piante madri che non hanno mostrato alcun sintomo di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, e nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> sulle piante nel luogo di produzione, oppure d) per le piante di <i>Prunus laurocerasus</i> L. e <i>Prunus lusitanica</i> L. per le quali dev'essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinate alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.	Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
12.	Talee non radicate da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 10 90	Dichiarazione ufficiale che: a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né sulle talee né sulle piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione di tali piante nel luogo di produzione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento.	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito M4 (Irlanda del Nord)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
13.	Piante da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., eccetto quanto segue: — sementi, — talee non radicate da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, e d) è dimostrato che le piante sono state prodotte da talee:	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			i) originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure ii) che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione di tali piante, oppure iii) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che sono state coltivate su piante detenute o prodotte nel luogo di produzione, piante che sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, oppure	

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			e) per le piante per le quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) prima del loro spostamento.	
14.	Piante da impianto di <i>Begonia</i> L., eccetto sementi, tuberi e corni, e piante da impianto di <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., ► M9 ——— ◀ <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. e <i>Nerium oleander</i> L., eccetto sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo.	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, oppure d) per le piante per le quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.	
15.	Piante da impianto di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da ► M9 <i>Gremmeniella abietina</i> ◀ (Lag.) Morelet.	a) Irlanda
16.	Piante da impianto di <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller non è notoriamente presente, oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure	► M6 a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) le piante sono state prodotte in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffmüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate in periodi opportuni, oppure d) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffmüller e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffmüller.	
17.	Piante da impianto di <i>Larix</i> Mill., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	a) Irlanda b) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
18.	Piante da impianto di <i>Picea</i> A. Dietr., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig.)	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
19.	Piante di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit, eccetto frutti e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono prive di terra e sono state sottoposte a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; oppure b) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	► M6 a) Grecia ► M15 ————— ◀ ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
20.	Piante da impianto di <i>Castanea</i> Mill.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) in una zona indenne da <i>Chryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.	► M14 ————— ◀ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
21.	Piante da impianto di <i>Quercus</i> L., eccetto le semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.	► M14 ————— ◀ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
22.	Piante da impianto di <i>Quercus</i> L., eccetto <i>Quercus suber</i> L., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata a un'altezza di 1,2 m dal colletto della radice, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Thaumetopoea processionea</i> L. non è notoriamente presente, oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Thaumetopoea processionea</i> L., istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Thaumetopoea processionea</i> L. e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Irlanda b) Regno Unito (► M4 Irlanda del Nord ◀)
23.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán.	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
24.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (► M4 Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
25.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Irlanda b) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
26.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
27.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
28.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Irlanda b) Cipro c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
29.	Piante di <i>Castanea</i> Mill., eccetto le piante in coltura tessutale, i frutti e le semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu è notoriamente assente, oppure b) in una zona indenne da <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.	a) Irlanda b) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
30.	Piante da impianto di <i>Palmae</i> , aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Triethrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) è notoriamente assente; oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), e iii) in cui non è stato osservato alcun indizio di <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate durante l'anno in periodi opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	a) Irlanda b) Malta c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
31.	Piante da impianto di <i>Palmae</i>, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonia regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glasman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. e <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) è notoriamente assente oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e ii) in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), e iii) in cui non è stato osservato alcun indizio di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	a) Irlanda b) Portogallo (Azzorre) c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
31.1	Fiori recisi, ortaggi da foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord)
32.	Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 00	Dichiarazione ufficiale che: a) la lanugine delle sementi è stata rimossa con acido, e b) nessun sintomo di <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo è stato analizzato ed è risultato esente da <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw.	a) Grecia
33.	Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/54/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che: a) le sementi delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, parte B, punto 3), della direttiva 2002/54/CE; oppure b) nel caso delle «sementi non definitivamente certificate», le sementi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/54/CE, e sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B di tale direttiva e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	
34.	Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/55/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che: a) le sementi lavorate non contengono più dello 0,5 %, in peso, di materia inerte (nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura); oppure b) nel caso delle sementi non lavorate, le sementi sono ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure c) le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
▼ <u>M9</u>				
▼ <u>B</u>				
36.	Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	ex 1209 99 99	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	a) Spagna (Granada e Malaga) b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)
37.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi originari di Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovenia	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) I frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e sono rimasti sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recano un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	a) Malta

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
38.	Frutti di <i>Vitis</i> L.	0806 10 10 0806 10 90	I frutti sono privi di foglie.	a) Cipro
39.	► M9 Legname di conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
40.	► M9 Legname di conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
41.	► M9 Legname di conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Irlanda b) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
42.	► M9 Legname di conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
43.	► M9 Legname di conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
44.	► M9 Legname di conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Cipro b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
45.	Legname di <i>Castanea</i> Mill.	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	► M14 ————— ◀ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
46.	► M9 Corteccia di conifere (<i>Pinopsida</i>) separata dal tronco ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
47.	► M9 Corteccia di conifere (<i>Pinopsida</i>) separata dal tronco ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
48.	► M9 Corteccia di conifere (<i>Pinopsida</i>) separata dal tronco ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Grecia b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀

▼ **B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
49.	► M9 Corteccia di conifere (<i>Pinopsida</i>) separata dal tronco ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
50.	► M9 Corteccia di conifere (<i>Pinopsida</i>) separata dal tronco ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Cipro b) Irlanda c) ► M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◀
51.	► M9 Corteccia di conifere (<i>Pinopsida</i>) separata dal tronco ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Irlanda b) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀
52.	Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; oppure b) è stata sottoposta ad un'appropriata fumigazione o ad altri trattamenti appropriati contro <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. conformemente a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031. Se effettuata, la fumigazione è indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, il tasso (g/m ³) e il tempo di esposizione (h).	► M14 ————— ◀ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ► M4 (Irlanda del Nord) ◀